

1954

15/1/49

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI MODENA AL CONTRATTO NAZIONALE LAVORANTI PANETTIERI STIPULATO IN ROMA IL 1° APRILE 1948.

Il giorno 19/5/1949 fra l'Associazione Provinciale dei Commercianti della provincia di Modena, rappresentata dal Capo Gruppo Panificatori BORELLI ALBERTO, coadiuvato dai panificatori Gazzotti Dario, Gavioli Ferdinando, e dal rag. Sacchetti, Direttore dell'Alleanza Cooperativa, assistiti dal dr. Cesare Neviani, Segretario dell'Associazione Commercianti, e dal dr. Filiberto Ferrari, ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, aderente alla L.C.G.I.L., rappresentato dai Sigg.: Zambelli Giuseppe, Galli Mario, assistiti dal Sig. Zobbi Dino, e dal Sindacato prov. Panettieri, aderente alla L.C.G.I.L., rappresentato dal sig. Lambertini Enrico, assistito dal Sig. Nino Bonilauri,

è stato stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al contratto nazionale ai termini dell'art.27 del contratto stesso.

Esso entrerà in vigore il 22 Maggio 1949 :

Art.1) - Apprendistato :

Il numero degli apprendisti ammesso nella squadra viene fissato nel numero di uno ogni cinque dipendenti .

Art.2) - Retribuzioni :

Ai termini dell'art.9 del C.N. la retribuzione sarà corrisposta con il sistema a quintalato.

Il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente ad ogni operaio è fissato in Kg. 100.

Le tariffe di retribuzione vengono fissate come segue per ogni quintale di farina lavorata:

<u>Pane comune comunque confezionato:</u>	<u>Peso pasta</u>		
da gr. 100 ed oltre	1.140	al	gle.
inferiore ai gr. 100	1.400	"	"
confezionato a mano, escluso impasto sino a gr.250	1.200	"	"
<u>pane condito di qualsiasi forma:</u>			
sino a gr. 70	1.800	"	"
oltre i gr. 70	1.700	"	"
Pane e fornitura militare, comunque confezionato, da gr.200 ed oltre	1.050	"	"
<u>Cottura pane per conto terzi:</u>	800	"	"
Padellami, dolci, ecc. 50 % dell'importo della tariffa di cottura percepita dal datore di lavoro:			
Grissini e panettoni	6.000	"	"
Gnocchi ingrassati	5.000	"	"

./.

Art. 3° - FESTIVITA' NAZ TRADIZIONALI E INFRA SETTIMANALI:

Ad integrazione dell'art. 14 del Contratto Nazionale le festività infrasettimanali per le quali dovrà essere corrisposta la retribuzione normale maggiorata del 100 % sono le seguenti:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Capodanno | - Corpus Domini |
| - Epifania | - Ferragosto |
| - Festa del Patrono | - Ognissanti |
| - S. Giuseppe | - Immacolata Concezione |
| - S. Pietro e Paolo | - Ascensione |
| - S. Stefano. | |

Art. 4°) -

Il presente accordo alla data della sua entrata in vigore, abroga tutti i precedenti accordi collettivi stipulati per la provincia di Modena e li sostituisce a tutti gli effetti in tutte le loro clausole.

Art. 5°) -

Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dalla data di entrata in vigore e si intenderà rinnovato per uguale periodo se non verrà disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1) - Le Associazioni dei Panificatori e dei Lavoratori Panettieri, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro, invitano i datori di lavoro che partecipano alla lavorazione in squadra, ad usufruire, nei limiti delle loro possibilità, del riposo settimanale, anche nelle aziende dove lavorano meno di tre operai.

2) - In deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 del contratto integrativo provinciale, ed in considerazione della particolare gravità del problema della disoccupazione, le parti convengono, in via provvisoria, e sino alla disdetta della presente convenzione da parte di una delle organizzazioni firmatarie, che il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente sia fissato in Kg. 85 per il Comune di Modena.

L'2104 48.1 a. 05.1

CASSA FERIE GRATIFICA INTEGRAZIONE MALATTIE INDENNITA' DI LICENZIAMENTO LAVORANTI PANETTIERI =

- - - - -

A decorrere dal 1° gennaio 1949 la gestione della cassa integrazione malattie, ferie, 13° mensilità, indennità di licenziamento turnisti sarà regolata dalle seguenti disposizioni:

1°) - Ogni datore di lavoro alla fine di ogni mese dovrà versare all'Associazione Commercianti, Gruppo Panificatori, quanto segue:

3,85 % per ferie e 8,34 per 13° mensilità della retribuzione globale mensile ; le percentuali di cui sopra dovranno essere versate sia per gli operai fissi che per i turnisti.

Il datore di lavoro dovrà inoltre versare la somma di L.300 mensili per ogni operaio fisso per integrazione cassa malattia.

2°) - Per ogni operaio turnista, ai sensi dell'articolo 22 ,penultimo comma, dovrà essere versata una indennità pari al 2 % della retribuzione giornaliera, a titolo di indennità di licenziamento.

3°) - I datori di lavoro sono tenuti inoltre a versare il 4 % sull'importo dei contributi versati secondo l'articolo precedente per la gestione amministrativa della cassa stessa.

Per il funzionamento della cassa sarà costituito un comitato paritetico di sei membri, designati tre dalle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e tre dalle Organizzazioni dei lavoratori. Il Segretario, senza voto, sarà designato dal Gruppo Panificatori dell'Associazione Commercianti. Il Presidente sarà scelto dal Comitato su designazione del Gruppo Panificatori e il suo voto avrà lo stesso valore degli altri componenti il comitato.

4°) - Il Comitato dovrà controllare che tutte le aziende versino nella misura dovuta i contributi di cui agli articoli precedenti.

Il Comitato stesso dovrà inoltre decidere a maggioranza della destinazione delle somme raccolte per i titoli di cui sopra secondo le spettanze di ogni singolo lavoratore .

- - - - -